

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Lavori Pubblici
Urbanistica e Trasporti

Il Presidente

Bari, lì 2 novembre 1979

Prot.n. 461/3332 ✓

Al Sig. Coordinatore del settore Segreteria del Consiglio

S E D E

Per i successivi adempimenti si trasmette la p.d.l. a firma dei consiglieri Giacomo Princigalli ed altri " Istituzione del Comitato Urbanistico Regionale".

Tale testo approvato a maggioranza nella seduta di questa commissione del 30 ottobre u.s. risulta dalla integrazione della p.d.l. in oggetto a suo tempo presentata in Consiglio con gli emendamenti successivamente proposti in sede di discussione in aula presentati dal consigliere Princigalli stesso.

Si allega inoltre la relazione di accompagnamento a firma del sottoscritto.

Distinti saluti

(Antonio Ventura)

Antonio Ventura

*At
Francesco*

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

PROPOSTA DI LEGGE

"ISTITUZIONE DEL COMITATO URBANISTICO REGIONALE"

di iniziativa dei consiglieri:

Giacomo Princigalli

Antonio Ventura

Nicola D'Andrea

Antonio Somma

Cosimo Latanza

Relatore:

Antonio Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Lavori Pubblici

Urbanistica e Trasporti

Sig. Presidente, Colleghi consiglieri,

la seguente proposta di legge che la VII^o Commissione ha approvato, si rifà, essendone uno stralcio, ad una precedente proposta sulle " Norme per l'esercizio delle funzioni di competenza della Regione Puglia in materia di urbanistica", che la competente Commissione aveva a suo tempo approvato e che il Consiglio non riuscì a terminare, pur avendone approvati i primi tre articoli.

Pur convenendo sulla necessità, più volte sostenuta dalla VII^o Commissione, di dover procedere ormai, dopo le prime e necessarie esperienze, al varo di leggi capaci di disciplinare le diverse materie in unico testo, è indispensabile procedere subito alla costituzione del Comitato Urbanistico Regionale, viste le perduranti disfunzioni ed i ritardi conseguenti che l'attuale situazione finisce col determinare.

La costituzione di detto Comitato può permettere una più rapida e democratica approvazione degli strumenti urbanistici. Con il Comitato Urbanistico Regionale, infatti, si superano una serie di consultazioni di altri organi attualmente previsti in ordine all'approvazione dei più importanti strumenti urbanistici.

La composizione del Comitato (art.3) è prevista nella maniera più ampia e democratica .

Si fa inoltre obbligo al Comitato di far partecipare alle sue sedute (art.4) i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli argomenti posti all'o.d.g.

(Antonio Ventura)

Antonio Ventura

ART. 1

E' istituito il Comitato Urbanistico Regionale con funzioni di consulenza tecnico-amministrativa del Consiglio e della Giunta nella materia "urbanistica" trasferita alla Regione ai sensi del D.P. R. 15/1/1972, n.8 e del D.P.R. 24/7/77 n.616.

I pareri di tale comitato sostituiscono quelli di ogni altro organo consultivo previsto dalla vigente normativa statale e regionale nella materia di cui al ^{primo} comma del presente articolo.

ART. 2

Il parere del **Comitato Urbanistico Regionale** é obbligatorio ^{su}:

- a) il piano urbanistico territoriale di cui all'art.4 dello Statuto della Regione Puglia;
- b) i piani territoriali di coordinamento e piani settoriali e pluri settoriali, nonché i piani A.S.I.;
- c) i piani paesaggistici;
- d) i piani regolatori generali comunali ed intercomunali;
- e) i programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi;
- f) i piani di trasferimento degli abitati;
- g) i piani urbanistici delle comunità montane di cui all'art.7 della legge 3/12/1971, n.1102;
- h) le varianti ai piani e programmi di cui ai precedenti punti, escluse quelle di cui all'art.1 della legge statale 3/1/1978, n.1;
- i) i nulla osta al rilascio di concessioni edilizie in deroga alle norme di piani regolatori, programmi di fabbricazione e regolamenti edilizi, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite per le costruzioni alberghiere;
- l) i provvedimenti da adottare ai sensi degli artt.26 e 27 della legge 17/8/1942, n.1150
- m) tutti gli affari per i quali gli organi regionali lo ritengano opportuno.

ART. 3

Il Comitato Urbanistico di cui al precedente articolo è presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti a) e b) ed è composto dai seguenti membri:

- a) da tre rappresentanti dei consigli comunali della Regione designati dall'ANCI;
- b) da due rappresentanti dell'UPI, da questa designati;
- c) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- d) da sette esperti designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a quattro, scelti tra gli iscritti agli albi professionali della Regione, e due dei quali esperti in diritto amministrativo;
- e) da sei funzionari della fascia direttiva della Regione, designati dalla Giunta, in rappresentanza dei seguenti assessorati: programmazione, urbanistica, lavori pubblici, trasporti, agricoltura, sanità.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica tre anni.

Un funzionario, designato dall'Assessore al ramo, esercita le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le sue deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere disposte con un preavviso di almeno sette giorni liberi salvo i casi di urgenza.

Con l'avviso di convocazione il Presidente designa, tra i membri del comitato, uno o più relatori sui singoli affari posti dall'o.d.g.

Qualora l'organo regionale non ritenga di uniformarsi ai pareri del Comitato Urbanistico Regionale, dovrà motivare le proprie determinazioni.

Il Comitato ha sede nel capoluogo della Regione.

Ai componenti il Comitato è dovuta la corresponsione per ogni seduta di una indennità pari al trattamento degli esperti di cui alla L.R. 5/8/1972, n.12. Per i componenti non residenti nel capoluogo sono rimborsate le spese di viaggio. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposta la indennità chilometrica di cui alla vigente normativa regionale.

ART. 4

Alle sedute del Comitato Urbanistico Regionale sono invitati i rappresentanti delle amministrazioni interessate agli affari posti all'o.d.g. con facoltà di essere coadiuvati da tecnici di loro fiducia.

Il Presidente può altresì, in relazione agli argomenti in discussione, disporre la partecipazione ^{ai lavori del Comitato} di esperti e di funzionari degli uffici della Regione e dello Stato.

Al momento del voto ed ai fini della validità di esso, non possono essere presenti nella sala delle adunanze altre persone all'infuori dei componenti e del Segretario del Comitato.

ART. 5

L'Assessore all'Urbanistica, se delegato dal Presidente della Giunta, esercita tutte le funzioni a questi attribuite dalla presente legge.

ART. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti

dell'art.60 dello Statuto della Regione Puglia ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.